



# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

## Presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria

---o00o---

***Prescrizione delle pene pecuniarie. Problematiche applicative e indicazioni operative.***

### Il Procuratore Generale

Premesso:

- che nel corso dell'assemblea d'ufficio del 10 luglio 2019, uno dei punti all'odg di cui si è discusso è stato quello della prescrizione delle pene pecuniarie e in particolare, alla luce di insorgenti arresti di legittimità in contrasto con posizioni assunte da alcuni giudici di merito, in particolare della Sorveglianza, dell'individuazione del *dies a quo* del relativo termine, convenendosi infine sulla necessità di indire una riunione estesa a tutta la dirigenza requirente e giudicante del distretto al fine di conoscere i relativi orientamenti e pervenire, ove possibile, a soluzioni condivise;
- che, pertanto, in data 8 ottobre 2019, su iniziativa dello scrivente che l'ha coordinata, si è tenuta una riunione presso questa Procura Generale con la partecipazione dei seguenti magistrati, requirenti e giudicanti:
  - o l'Avvocato Generale, dr. Fulvio Rizzo;
  - o il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, dr. Giovanni Bombardieri;
  - o il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dr.ssa Giuseppina Latella;
  - o il Procuratore della Repubblica di Palmi, dr. Ottavio Sferlazza;
  - o il Procuratore della Repubblica di Locri, dr. Luigi D'Alessio;
  - o il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Palmi, dr. Giuseppe Casciaro;
  - o la Presidente del Tribunale di Palmi, dr.ssa Concettina Epifanio;
  - o il Presidente del Tribunale di Locri, dr. Rodolfo Palermo;
  - o la Presidente di Sezione della Corte d'Appello, dr.ssa Olga Tarzia;
  - o la Presidente di Sezione del Tribunale di Reggio Calabria, dr.ssa Silvia Capone;
  - o il Sost. Proc. Generale, dr. Alberto Cianfarini;
  - o il Magistrato distrettuale requirente, dr. Santo Melidona;nel corso della quale si è proceduto all'analisi della normativa in oggetto;
- che, all'esito della stessa, lo scrivente Procuratore Generale si è riservato di redigere per il comparto requirente una sintesi operativa a carattere orientativo;

sciogliendo la riserva, dispone la seguente:

## DIRETTIVA ORIENTATIVA

I - L'argomento in esame si riferisce all'istituto della prescrizione delle pene pecuniarie e in particolare al punto riguardante l'individuazione del *dies a quo* del relativo termine, ambito nel quale si registrano opinioni difformi tra la magistratura di merito, segnatamente di Sorveglianza, e che in tempi recenti ha visto prevalere un *input* giurisprudenziale di legittimità calibrato su una peculiare interpretazione degli artt. 172 e 173 c.p., per l'appunto intestati alla estinzione delle pene detentive e pecuniarie per decorso del tempo.

Com'è agevole scorgere, le norme ora citate - l'una concernente la multa, l'altra l'ammenda - s'intrecciano in un *unicum* di disciplina, dal momento che in punto di decorrenza del termine prescrizionale l'ultimo comma della seconda disposizione richiama espressamente gli specifici capoversi (3°, 4° e 5°) della prima, sicchè i principi che ci si appresta ad illustrare assumono valenza ambivalente e comune.

Costituisce intanto *ius receptum*, oltre che per dettato giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. III, 6 aprile 2017 n. 17228) anche per constatazione testuale delle relative discipline estintive per quanto omologhe (difetta invero per le pene pecuniarie una regolamentazione quale quella degli artt. 159 e 160 c.p. inerente alla prescrizione del reato), il principio per il quale per la prescrizione della pena non rilevano cause di sospensione e interruzione.

Altro punto cardine discende dall'affermazione per la quale, affinché possa discorrersi di prescrizione e relativa decorrenza del termine, occorre che la condanna irrevocabile abbia conquistato la soglia della c.d. *eseguibilità*, ossia che il suo precetto sanzionatorio sia suscettibile di esecuzione. In linea con i dettami della S.C. (cfr. Cass., SS. UU., 19 gennaio 1994 n. 4460; Cass., Sez. I, 17 giugno 2004 n. 31196; Cass., Sez. I, 26 giugno 2018 n. 49747) va qui ribadito che il rilievo della *definitività* del giudicato va differenziato da quello della *eseguibilità*, come - per stare ad un esempio - nell'ipotesi di giudicato *parziale* ove la possibilità di esecuzione "è differita al successivo momento in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte" (Cass., SS. UU. n. 4460/94 cit.).

E per giungere subito al punto controverso, ossia l'identificazione del *dies* di decorrenza dell'intervallo prescrizionale, le opinioni che si fronteggiano in campo ermeneutico sono sostanzialmente due e possono distinguersi come segue.

Un primo orientamento, negando funzione interruttiva alla cartella esattoriale notificata al condannato inadempiente, implicitamente afferma il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione ha luogo dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena pecuniaria, giusta regola generale del terzo capoverso dell'art. 172 c.p. per la multa (richiamata a sua volta dall'ultimo comma dell'art. 173 c.p. quanto all'ammenda). Così Cass., Sez. I, 3 giugno 2009 n. 22787; Trib. Milano, ord. N. 11 del 7 novembre 2011).

Nel solco scavato dall'indicata giurisprudenza si è inserita più di recente una interessante e dettagliata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Livorno (19 giugno 2019 n. 1596/2019 SIUS) a mente della quale, condividendosi e riaffermandosi con incisività il precetto generale di decorrenza del termine prescrizionale dal passaggio in giudicato anche della sentenza di condanna a pena pecuniaria (comma 4 dell'art. 172 c.p.), viene negata valenza di *causa impeditiva* o di *causa d'interruzione* della prescrizione all'invito al pagamento con relativa iscrizione a ruolo del condannato debitore stante che nella specie resta preclusa l'operatività dell'istituto interruttivo/sospensivo previsto dagli artt. 159 e 160 c.p. qui non contemplato, nonchè per divieto di applicazione analogica peraltro *in malam partem*.

L'analisi operata dai più recenti arresti di legittimità supporta a sua volta l'opposto orientamento (Cass., Sez. I, 19 settembre 2017 n. 53156; Cass., 21 novembre 2017 n. 21729) per il quale l'eseguibilità della

pena pecuniaria costituisce invero vicenda più complessa in seno alla generale esecuzione delle pene, sicché essa va più rettamente ricondotta al disposto del comma 5° dell'art. 172 cit., dovendosi coniugare con lo specifico insieme normativo rinvenibile negli artt. 212, 213 e 235 del Testo Unico per le spese di giustizia (DPR n. 115/2002).

In particolare, come già illustrato in sede di riunione allargata come indicata in premessa, il menzionato art. 212 (*"Invito al pagamento"*) stabilisce testualmente:

*"1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.*

*2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.*

*3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento."*

Il successivo art. 213 TUSG (*"Iscrizione a ruolo"*), che inaugura il Capo II intestato alla *"Riscossione mediante ruolo"*, a sua volta prevede:

*"L'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento."*

Ne consegue, secondo il ragionamento della S.C., che il *dies a quo* della prescrizione sia da individuare in un momento ben successivo al passaggio in giudicato della sentenza, ossia in quello in cui il debito viene iscritto a ruolo dopo decorsi i termini per il pagamento dello stesso e per il deposito della ricevuta di versamento di quanto dovuto (questo, naturalmente, per il condannato reperibile) e la giustificazione normativa di tale interpretazione può agevolmente rinvenirsi - soggiunge la Corte - nel disposto del quinto comma dell'art. 172 c.p., che espressamente prevede: *"Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata"*.

L'invito al pagamento e il decorso infruttuoso di un mese dalla sua notifica (nonché i successivi dieci giorni per deposito della ricevuta di versamento da parte del condannato) appaiono dunque, nell'ottica della Cassazione, la *condizione* cui è subordinata la decorrenza dell'intervallo prescrizione; si tratterebbe, in altre parole, di un principio squisitamente civilistico applicato a una particolare tematica della materia penale.

La tesi risulta avallata, per quanto è dato conoscere, dal Tribunale di Pordenone quale giudice dell'esecuzione con ordinanza del 4 aprile 2019, in un contesto in cui, chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta estinzione della condanna all'ammenda per decorso del tempo a far data dal passaggio in giudicato della sentenza, quel giudice ha concluso, rigettando il ricorso, nel senso che la decorrenza dell'intervallo prescrizione ha luogo dalla scadenza del termine assegnato in cartella, conferendo così a tale momento il valore funzionale di *condizione* (ex comma 5 dell'art. 172 c.p.) per l'avvio della esecuzione e, quanto al titolo, attribuendo a quest'ultimo quel predicato di esecutorietà imprescindibilmente necessario ai fini del legittimo decorso del termine di prescrizione.

La ragione di dirimere operativamente il conflitto tra le due contrastanti e ugualmente motivate opinioni risiede a ben vedere nella disputa che esso appare destinato ad innescare tra chi (magistratura di sorveglianza) dovesse respingere un'istanza di conversione di pene pecuniarie non rimosse sul rilievo di un'avvenuta estinzione della pena per decorso del termine di prescrizione a far data dall'irrevocabilità e chi invece (giudici dell'esecuzione) intendesse a sua volta dissentire dalla ritenuta estinzione

considerando ancora in corso l'intervallo prescrizione decorrente (non già dal mero passaggio in giudicato bensì) dal perfezionamento del meccanismo amministrativo di cui al citato art. 212 TUSG.

**II** - Ciò posto, questo ufficio di Procura Generale dopo un ampio dibattito è apparso compatto nel dichiararsi convinto di tale ultimo orientamento ed esso, dopo la più che opportuna interlocuzione con l'intero comparto requirente e giudicante, va qui considerato come schema da seguire nelle procedure *de quibus*.

Resta da chiarire un punto in verità rimasto ibrido nella trama motivazionale di alcuni arresti giurisprudenziali esaminati; un'equivocità a ben vedere discendente da una impropria considerazione anche lessicale del momento di notifica dell'avviso/cartella di pagamento (e dello spirare del connesso termine concessorio) quale *fatto interruttivo* della prescrizione della pena pecuniaria.

Lo si legge nelle pronuncia Cass., Sez. I, n. 19336/2008 e da ultimo nell'ordinanza Cass. Sez. VII, n. 15375/2019, est. Magi che richiama il primo arresto, con l'effetto di far ritenere in modo fuorviante all'interprete che il *dies a quo* del termine di estinzione sia pur sempre quello del passaggio in giudicato mentre l'innesto del procedimento esecutivo ai sensi del più volte citato Testo Unico funga soltanto da *interruttore* del termine con sua nuova decorrenza; ciò in spregio all'indicata assenza di una disciplina riguardante l'interruzione/sospensione del termine prescrizione per le pene pecuniarie e così anche al divieto di analogia *in malam partem*.

Il punto va allora opportunamente chiarito onde fugare ogni perplessità residua che, restando tale, potrebbe far concludere per un termine operante fino all'estinzione ove al giudicato non dovesse seguire nell'intervallo di 10/5 anni da esso l'inizio dell'esecuzione ai sensi delle disposizioni degli artt. 212 e 213 del TUSG; circostanza però difficilmente verificabile stante il termine (dilatatorio) di un mese previsto dal comma 2 dell'art. 212 cit. per l'avvio della procedura civilistica di riscossione e tuttavia compatibile in astratto al postulato ipotizzato.

Un'occasione verso la soluzione dell'interrogativo viene intanto offerta dalle motivazioni della già menzionata sentenza n. 53156/2018 della Cassazione, laddove è espressamente detto che "*in funzione dell'estinzione della pena per decorso del tempo, rileva, dunque, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le concrete tempistiche dell'esecuzione stessa risultano irrilevanti*"; fatto impeditivo e non interruttivo, idoneo dunque a scongiurare l'estinzione della pena, come più avanti la stessa Corte precisa nell'affermare che "*...parte della giurisprudenza di legittimità utilizza impropriamente, in riferimento alla notifica della cartella esattoriale fondata sull'iscrizione a ruolo della pena pecuniaria non pagata, il termine "interruzione" della prescrizione della pena pecuniaria dalla notificazione derivante*".

La puntualizzazione della Corte, se pur soccorre a scongiurare l'attribuzione del connotato di canonica *interruzione* all'inizio del procedimento amministrativo di riscossione, non chiarisce tuttavia in base a cosa si verificherebbe l'estinzione della pena pecuniaria che quel procedimento invece impedirebbe.

Né poi l'assai sintetica ordinanza Magi della settima sezione è idonea a sgombrare il campo dal quesito. Discorrendo di una "*sostanziale sospensione*" si dice meglio invece nell'articolato provvedimento del giudice dell'esecuzione di Pordenone (ord. n. 12/19 cit.) e la locuzione usata appare a dire il vero più consona ad un istituto - quello dell'estinzione per prescrizione delle pene pecuniarie - destinato ad atteggiarsi in modo peculiare, non foss'altro perché subordinato ad un volontario inadempimento del debitore che sul punto va pertanto doverosamente compulsato.

Occorre pertanto offrire qui un'interpretazione convincente e uniforme dello snodo critico, in modo che dal punto di vista funzionale - cui questa direttiva è orientata - non residuino dubbi sul *modus operandi* di quest'ufficio, sovente chiamato a sollecitare la Sorveglianza in punto di conversione di pene pecuniarie, valutando a monte la loro vitalità.

Certo, sarebbe stato più soddisfacente se il legislatore avesse disciplinato per la pena pecuniaria modalità più espresse di decorrenza del termine di prescrizione o integrato il testo dell'art. 212 TUSG con la precisazione che l'avvenuta infruttuosa notifica dell'avviso di pagamento funge da *condizione* efficace ai sensi del comma 5 dell'art. 172 c.p. e tuttavia, pur in assenza di una chiara disciplina normativa, il punto può essere risolto indirizzando l'interprete verso una configurazione del tutto peculiare - quale in fondo è alla stregua del raffronto delle relative discipline - della prescrizione delle pene pecuniarie rispetto al generale istituto della prescrizione.

Lungi dal rappresentarsi come fatto *interruttivo* di un intervallo prescrizionale in corso o quale evento *impeditivo* di un'estinzione priva di ancoraggio istituzionale, l'inizio dell'esecuzione amministrativa delle pene pecuniarie *ex art. 212 TUSG* va allora riguardato sì come evento subordinante l'avvio del termine prescrizionale, ma con la peculiarità che gli adempimenti che esso comporta - integranti com'è noto una condotta umana (l'attivazione degli avvisi, notifiche etc.) poco inclini a raffigurarsi quale *condizione* in senso stretto - ove non eseguiti per una durata pari al termine decennale (per la multa) o quinquennale (per l'ammenda) dal giudicato, farebbero riaffiorare, rendendolo operativo ed efficace, il principio di cui al comma 4 della disposizione citata, secondo cui "*Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile*".

Più che una *condizione*, dunque, l'avvio del procedimento *de quo* si presta ad essere considerato quale *termine* iniziale (a sua volta del termine prescrizionale) e però con la caratteristica del tutto peculiare, discendente dalla natura incoercibile (trattasi di termine connaturato ad un comportamento umano) e dalla sua portata meramente dilatoria, per la quale, ove non concretamente realizzato, detto termine cesserebbe di vincolare l'andamento prescrizionale riportandolo al *dies* di decorrenza generale del giudicato. Diversamente interpretando il punto, abbandonandolo all'equivoco di fondo, si verrebbe invero a determinare sul piano logico una sostanziale imprescrittibilità delle pene pecuniarie laddove l'ufficio non dovesse attivarsi ai sensi del più volte citato art. 212.

Quanto detto non va inteso alla stregua di una giustificazione meramente dialettica, bensì come una ponderata calibratura del diritto del condannato a vedere estinta la pena pecuniaria nell'inerzia degli organi esecutivi prolungata per il termine che la legge prescrive per la sua valida esecuzione.

Ora, va comunque precisato che, se in chiave teorica l'interpretazione offerta consente di (tentare di) ricondurre a sistema il (poco chiaro) meccanismo prescrizionale riferibile alle pene pecuniarie, sul piano della concretezza operativa la questione non appare suscettibile di presentarsi con facilità, stante che, come sopra si è ricordato, il comma 2 dell'art. 212 cit. impone all'ufficio di richiedere la notifica secondo il rito procedurale civile dell'invito al pagamento con i consequenziali adempimenti amministrativi esecutivi "*entro un mese dal passaggio in giudicato*", sicché il rischio di una vanificazione esecutiva per estinzione della pena pecuniaria per inerzia degli organi pubblici non sembra ragionevolmente potersi correre in pratica.

Tutto ciò, ovviamente, presuppone la reperibilità del condannato, operando di contro la disciplina di annullamento del credito di cui all'art. 235 TUSG.

Valuteranno i Procuratori della Repubblica del distretto, cui la presente è pure comunicata, se adeguarsi alle indicazioni quivi contenute.

Tanto premesso,

## **DISPONE**

che l'ufficio si attenga alle disposizioni degli artt. 172, 173 c.p., 212, 213 e 235 del Testo Unico spese di giustizia (DPR n. 115/2002) alla luce e in ossequio alle indicazioni di cui in parte motiva;

## MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente direttiva:

- all'Avvocato Generale e ai Sostituti Procuratori Generali in sede;
- al Procuratore della Repubblica DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
- al Dirigente amministrativo in sede;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello;
- al Capo Mandamento Organizzazione Giudiziaria, Personale e Servizi del Ministero della Giustizia;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura;

e per conoscenza:

- al Presidente della Corte d'Appello;
- al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria;
- al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria;
- al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;
- al Presidente del Tribunale di Palmi;
- al Presidente del Tribunale di Locri.

Reggio Calabria, \_\_\_\_\_

**Il Procuratore Generale**  
*(Bernardo Petralia)*